

PROVVEDIMENTO 27 ottobre 2010.

Accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «Cooperativa sociale Centro ricerche interventi sullo stress interpersonale società cooperativa a responsabilità limitata ONLUS» in sigla «C.R.I.S.I. - S.C.R.L. - ONLUS», in Bari.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE**

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriale numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera a) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 21 luglio 2010 prot. m. dg DAG 26 luglio 2010, n. 101633.E con la quale la dott.ssa Coppola Anna, nata Bari il 21 dicembre 1946, in qualità di legale rappresentante della società «Cooperativa sociale Centro ricerche interventi sullo stress interpersonale - Società cooperativa a responsabilità limitata - ONLUS» in sigla «C.R.I.S.I. - S.c.r.l. - ONLUS», con sede legale in Bari, via Giovanni Amendola n. 120, codice fiscale e partita IVA 04746080722, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accREDITAMENTO della società tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società «Cooperativa sociale Centro ricerche interventi sullo stress interpersonale società cooperativa a responsabilità limitata - ONLUS» in sigla «C.R.I.S.I. - S.c.r.l. - ONLUS» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Bari, via Giovanni Amendola n. 120;

che i formatori, nelle persone di:

prof. Chionna Vincenzo Vito, nato a Bari il 1° novembre 1964;

prof. Impagnatiello Gianpaolo, nato a San Severo il 1° luglio 1966;

prof. Lobbuono Michele, nato a Bari il 12 ottobre 1964, sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera a) e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone:

L'accREDITAMENTO della società «Cooperativa sociale Centro ricerche interventi sullo stress interpersonale società cooperativa a responsabilità limitata - ONLUS» in sigla «C.R.I.S.I. - S.c.r.l. - ONLUS», con sede legale in Bari, via Giovanni Amendola n. 120, codice fiscale e partita IVA 04746080722, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera a) e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accREDITAMENTO decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 27 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14520

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 ottobre 2010

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2009/164/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE


DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni, recante norme per l'attuazione delle direttive della comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006, 9 maggio 2006, 15 novembre 2006, 5 aprile 2007, 21 novembre 2007, 23 gennaio 2008, 2 aprile



2008, 9 settembre 2009, 3 settembre 2009, 29 marzo 2010 e 29 marzo 2010 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'1° settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 de 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 248 del 23 ottobre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2007, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 2008, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 29 maggio 2008, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 2008, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 22 novembre 2008, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2009, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 10 giugno 2009, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 03 novembre 2009, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 04 novembre 2009, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 05 novembre 2009, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 03 novembre 2009, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 05 novembre 2009, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 16 giugno 2010 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 17 giugno 2010, con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/11/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/11/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE, 2005/80/CE, 2006/65/CE, 2007/1/CE, 2007/17/CE, 2007/22/CE, 2007/53/CE,

2007/54/CE, 2007/67/CE, 2008/14/CE, 2008/42/CE, 2008/88/CE, 2008/123/CE, 2009/6/CE, 2009/36/CE, 2009/129/CE e 2009/134/CE;

Vista la direttiva 2009/130/CE della Commissione del 12 ottobre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;

Vista la direttiva 2009/159/CE della Commissione del 16 dicembre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;

Vista la direttiva 2009/164/CE della commissione del 22 dicembre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;

Vista la rettifica alla direttiva 2009/164/CE della Commissione del 22 dicembre 2009 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie n. 3/30 del 7 gennaio 2010;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 recante l'istituzione del Ministero della salute;

Acquisito il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 15422 dell'8 aprile 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati II e III della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni, sono modificati secondo quanto previsto nell'Allegato, parte integrante, del presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 15 febbraio 2011 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della comunità e dagli importatori in essa stabiliti.

2. A decorrere dal 15 agosto 2011 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere venduti o distribuiti al consumatore finale della comunità.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.


Roma, 8 ottobre 2010

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro dello sviluppo
economico, ad interim:
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 17, foglio n. 171.



ALLEGATO

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

- 1) Nell'allegato II il numero d'ordine 453 « Essenza di verbena (*Lippia citriodora* Kunth.) (numero CAS 8024-12-2), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose » è sostituito da « Oli essenziali di verbena (*Lippia citriodora* Kunth.) e derivati diversi dall'assoluto (numero CAS 8024-12-2), se impiegati come ingredienti per le loro proprietà odorose »;
- 2) la parte 1 dell'allegato III è così modificata:
 - a) la seguente voce è inserita dopo la voce relativa al numero d'ordine 153:

Numero d'ordine	Sostanze	Campo di applicazione e/o uso	Restrizioni		Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
			Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
153 bis	Allyl phenethyl ether Numero CAS 14289-65-7 Numero EC 238-212-2			La percentuale di alcol allilico libero nell'etere deve essere inferiore allo 0,1 % ;	

- b) è aggiunta la seguente voce:

Numero d'ordine	Sostanze	Campo di applicazione e/o uso	Restrizioni		Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
			Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
208	Assoluto di verbena (<i>Lippia citriodora</i> Kunth.) Numero CAS 8024-12-2		0,2% »;		

- c) nella colonna «b» della voce relativa al numero d'ordine 132 le parole «Terpene terpenoids sinpine » sono sostituite da «Terpenes e terpenoids ».

